

STATUTO

ARCA LAVORO - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA DELLE SUORE
143

Numero REA: MO - 419390

Codice fiscale: 03808090363

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Attività di interesse generale - Oggetto

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. n.112/2017, denominata “ARCA LAVORO – IMPRESA SOCIALE S.R.L.” è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 112/2017, dal codice civile e dalle leggi regolative degli enti di terzo settore.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli, ma dovrà sempre contenere l’indicazione di “impresa sociale”.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Modena, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art. 111 ter disposizioni di attuazione al c.c.

2.2. L’organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia e all’estero.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax, di indirizzo di posta elettronica e di PEC.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2040, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci ai sensi di legge.

Articolo 4

4.1. La Società esercita le proprie attività nell’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società persegue finalità di interesse generale come previsti dal D.Lgs. 112/2017 ed in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, con esclusione delle attività il cui esercizio è riservato per legge ai professionisti o comunque riservate o protette.;

- occupa, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, nonché

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, quali il riuso, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, molto svantaggiate, beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire o mantenere un'abitazione in autonomia;

- alloggio sociale e cohousing, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, in particolare con riferimento agli aspetti relativi alla loro formazione ed inserimento lavorativo;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3. Nel perseguimento delle finalità ed attività indicate nel punto precedente, la società potrà svolgere ogni tipo di attività o servizi, ed in particolare:

- lo svolgimento in genere di qualsiasi attività commerciale o editoriale, svolgendo anche attività di importazione ed esportazione;

- svuota cantine, traslochi, trasporto di mobili, portabagagli, facchini generici, attività preliminari e complementari, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestantamento, insaccamento od imballaggio di prodotti di qualsivoglia natura, anche ortofrutticoli, ed attività preliminari e complementari;

- attività di falegnameria e restauro mobili e creazione di oggettistica, intesa anche come attività formativa e laboratoriale;

- gestione di negozi di abbigliamento, sartoria, attività laboratoriali, produzione e confezione per conto proprio o per conto terzi di articoli di abbigliamento, accessori, e ogni altro articolo connesso all'abbigliamento, il commercio all'ingrosso o al dettaglio in Italia e all'estero e il relativo trasporto;

- l'attività di ristorazione, birreria, bar, rosticceria, pizzeria, pasticceria, mescita, e ogni altra attività attinente alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna a domicilio;

- la promozione, studio, realizzazione e organizzazione di mostre, convegni, fiere e ricevimenti, saloni, feste, riunioni, conviti, serate danzanti, spettacoli di ogni genere, concerti musicali,

- ideazione, creazione, acquisto, licenza di brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti industriali ed ogni altro titolo e diritto di proprietà industriale ed intellettuale, la gestione dei relativi diritti.

- acquisizione e gestione, sia in proprio che in conto terzi, in Italia e all'estero, di strutture recettive in particolar modo rivolte all'housing sociale, complessi turistici, alberghieri, sportivi e ricreativi, ristoranti, pizzerie, tavole calde, laboratori gastronomici, locali di ritrovo, circoli privati e/o ricreativi, discoteche, cinema e teatri;

- la produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto livello tecnologico riguardanti l'ideazione, l'analisi, progettazione, realizzazione, manu-

tenzione, vendita e noleggio di programmi informatici e di servizi informatici in genere, siti e portali internet, applicazioni per ogni tipo di dispositivo elettronico e device;

- organizzazione ed erogazione di corsi di formazione ed informazione, anche in modalità e-learning, la vendita, anche per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e servizi, ivi incluse le attività di formazione, la promozione e organizzazione di iniziative culturali e formative quali corsi, convegni, gruppi di ricerca;

- lo svolgimento di attività editoriali la produzione e commercializzazione, al minuto e on-line, di pubblicazioni in genere (libri, riviste, periodici, con esclusione di quotidiani) su qualsiasi supporto sia realizzato (cartaceo, magnetico, video, elettronico o altro) e connessi strumenti di riproduzione, lettura, elaborazione di materiali e di attrezzature cartolarie, giocattoli e materiale educativo in genere, di articoli religiosi in senso lato, compresi anche libri liturgici e sacri nonché l'abbigliamento e le attrezzature costituenti l'arredo religioso, di oggetti artistici e da regalo.

4.4. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento delle finalità generali indicate all'art. 4 e le attività previste dal presente statuto; potrà in particolare assumere, detenere o cedere quote, partecipazioni anche azionarie in imprese o in enti del terzo settore, costituiti o costituendi, in special modo altre imprese sociali che perseguano finalità di interesse generale analoghe, affini, connesse o complementari alle proprie, sia in Italia che all'estero, vendere, permutare e dividere immobili, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari, prestare fidejussioni e garanzia di qualsiasi genere, anche in favore di terzi.

4.5 Le attività di cui sopra potranno essere svolte se ed in quanto consentite dalla normativa vigente o autorizzate nei modi di legge.

E' espressamente esclusa ogni attività per l'esercizio della quale siano richiesti, dalla normativa, specifici requisiti non posseduti dalla società stessa.

Articolo 5

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 28.600,- (ventottomilaseicento) diviso in quote a norma di legge.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con attenzione prioritaria ai propri dipendenti, o con conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, previa approvazione dei soci.

6.3. Le partecipazioni sono trasferibili nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto.

6.4. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, II comma, c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 7

7.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

7.2. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di settore vigente al momento dell'emissione.

7.3. Le somme versate dai soci in conto capitale proporzionalmente alle quote possedute non sono produttive di interessi e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, non potranno essere ripetute dai soci prima dello scioglimento della società.

7.4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Articolo 8

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

8.2. Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 c.c. e deve essere esercitato con le modalità e nei termini ivi indicati.

8.3. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

8.4. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali decisi dall'organo di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del loro coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

8.5. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa dei quali l'impresa sociale tiene apposito registro, non può essere superiore al numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.

8.6. I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla Società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

8.7. I lavoratori della società, anche tramite loro rappresentanti, secondo le modalità definite con apposito regolamento, possono presenziare e intervenire con diritto di parola alle assemblee della società.

8.8. Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., ridotti alla metà, i lavoratori, attraverso apposita assemblea separata, potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione e un componente dell'organo di controllo. Un apposito regolamento sociale emanato dal consiglio di amministrazione disciplina la modalità di svolgimento dell'assemblea separata dei lavoratori di cui al presente articolo.

Articolo 9

9.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti a clausola di gradimento e prelazione secondo la seguente disciplina.

9.2. In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, compreso il caso di trasferimento di nuda proprietà o la costituzione di diritti reali sulla quota, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a meno che si tratti di trasferimento ad altro socio, coniuge o parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado. Il socio dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo e a tutti i soci mediante email, PEC o raccomandata a/r inviata al domicilio di ciascuno di essi. La comunicazione deve contenere le condizioni della cessione, indicando in particolare il prezzo e le modalità di pagamento, nonché le generalità del cessionario. I soci destinatari della comunicazione possono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione, mediante comunicazione email, PEC o raccomandata a/r da inviare entro e non oltre 15 giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di

prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi detenuta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il suo diritto si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente già rinunciato.

9.3. L'intestazione a fiduciario e la reintestazione, da parte dello stesso previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta alla disciplina della prelazione e del gradimento come disciplinate nel presente articolo.

9.4. Inoltre, in ogni caso di trasferimento della partecipazione o costituzione di diritti reali o di garanzia sulle partecipazioni, è richiesto il mero gradimento dell'organo amministrativo. Pertanto chi abbia interesse ad alienare o subentrare nella partecipazione, deve comunicarlo con lettera raccomandata all'organo amministrativo della società. Qualora il gradimento venga negato, con comunicazione scritta da inviarsi entro 15 giorni, l'erede o il socio avranno diritto al rimborso della quota. Il gradimento non è richiesto nel solo caso di trasferimento della partecipazione ad altri soci o a loro società controllate.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 Sia l'ammissione che l'esclusione del socio non può in alcun modo essere adottata per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente per mancanza di condivisione da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società attuata mediante contestazione scritta o per il compimento di attività contraria all'etica o in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società stessa. In caso di esclusione il socio può chiedere che si pronunci l'assemblea dei soci per la decisione finale che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'organo amministrativo. L'esclusione è confermata salvo il voto contrario della maggioranza del capitale sociale.

Titolo IV

Assemblea – Determinazioni dei soci

Articolo 11

11.1. L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, purché non all'estero, mediante email, fax, PEC o lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

11.2. L'assemblea è validamente costituita, anche in assenza di formalità suddette, qualora sia presente l'intero capitale sociale e siano altresì presenti o informati della riunione l'Organo amministrativo ed i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

11.3. L'intervento e la rappresentanza in assemblea e la presidenza della stessa sono regolate a norma di legge.

11.4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

11.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea.

11.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.8. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art. 2479 bis c.c.

Articolo 12

12.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione del relativo compenso;
- c) la nomina del sindaco o del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti se nominato, e i relativi compensi;
- d) le modificazioni dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina di uno o più liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione nonché del loro compenso.

12.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

TITOLO V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 13

13.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 a 5 membri, nominati dall'assemblea. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

13.2. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

13.4. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

13.5. Il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, ed eventualmente un vicepresidente, e può affidare deleghe a singoli consiglieri. I consiglieri delegati compongono il comitato esecutivo.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. n. 112/2017.

13.6. Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un amministratore o dai sindaci. Le convocazioni sono fatte dal presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione, con preavviso di 5 giorni per email, fax o PEC. Sono comunque valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate ritualmente, purché siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione.

13.7. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

13.8. Per la validità della delibera è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, è prevalente il voto del presidente.

13.9. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno o i sindaci devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

13.10. Il consiglio di amministrazione cessa per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente; la cessazione ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.11. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

13.12. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

13.13. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

13.14. Agli amministratori spetta l'eventuale compenso stabilito dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico. L'assemblea potrà poi corrispondere agli amministratori una indennità a titolo di "indennità di cessazione carica". E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

TITOLO VI

Organo di Controllo – Comitato di ascolto

Articolo 14

14.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tranne il caso di nomina di un sindaco unico, e resta in carica per tre esercizi. I sindaci sono rieleggibili. L'assemblea nomina i sindaci e in caso di organo collegiale indica anche il presidente, ne determina il compenso per l'intera durata del mandato.

14.2. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

14.3. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio. Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., quelli di controllo e monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, ex art. 10 D.Lgs. 112/2017, e qualora non sia stato nominato un revisore legale, anche il controllo di revisore dei conti.

14.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 15

Qualora l'assemblea decida di non affidare tale compito al collegio sindacale, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso e la durata. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Articolo 16

La Società può avvalersi di un "Comitato di ascolto" composto da 5 a 20 membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del Comitato stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Titolo VII

Esercizi sociali – Scritture contabili – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 17

17.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge ed il bilancio sociale di cui all'art. 9 D.Lgs. 112/2017.

17.2. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Articolo 18

18.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio o per sostenere e finanziare progetti di utilità sociale realizzati da altri enti del terzo settore.

18.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatta salva la possibilità del rimborso al socio del capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge (art. 3.2. D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Articolo 19

19.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

19.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione non potrà essere distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto all'Associazione di Volontariato Porta Aperta, con sede in Modena, Strada Cimitero San Cataldo n. 117, in conformità a quanto previsto dall'art. 12.5 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste per le imprese sociali, per il terzo settore ed in quanto compatibili le norme dettate per le società a responsabilità limitata.